

Rapporto

numero

data

26 agosto 2025

competenza

GRAN CONSIGLIO

**della Commissione gestione e finanze
sulla petizione 25 maggio 2023 presentata dall'Associazione Phylax (Melide) "Per la valutazione e il giudizio del comportamento dell'allora presidente del Consiglio di Stato, del Cancelliere dello Stato, del Medico cantonale e del Farmacista cantonale, per possibili inosservanze della Costituzione Cantonale, del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione, della legge sull'informazione e trasparenza dello Stato e della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti"**

1. IL PRECEDENTE

In data 30 dicembre 2022 la medesima Associazione aveva presentato una Petizione (PE n. 74) simile, se non analoga, dal titolo "Per la valutazione e il giudizio del comportamento del Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali in merito al COVID-19". La stessa fu evasa con un Rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale del 3 febbraio 2023, accolto dal Gran Consiglio il 13 marzo 2023. Il Parlamento cantonale aveva ritenuto di non entrare nel merito della Petizione e di archivarla.

2. LA PETIZIONE

La Petizione oggetto del presente Rapporto, firmata da Redondi Andrea, Piacenza Paolo e Micheli Marcello, è stata presentata poche settimane dopo la non entrata in materia decisa dal Gran Consiglio come indicato nel capitolo precedente. Se la prima aveva come bersaglio il Consigliere di Stato Claudio Zali, quella del 25 maggio 2023 estende le persone su cui si chiede una «*valutazione e giudizio*» sui comportamenti degli **allora: Presidente del Consiglio di Stato, del Cancelliere dello Stato, del Medico cantonale e del Farmacista cantonale**, per possibili *inosservanze* della Costituzione cantonale, del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione, della Legge sull'informazione e trasparenza dello Stato e della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

I petenti fanno uso (proprio o improprio) della possibilità prevista dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, che tra i diritti individuali annovera quello «*di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole*» (art. 8 cpv 2, lett I).

Essi ritengono che il Consigliere di Stato Zali avrebbe commesso, ormai anni or sono, una manifesta inadempienza ai propri obblighi istituzionali di supervisione del buon funzionamento degli organi dell'Amministrazione cantonale e del loro rispetto delle Leggi che vengono poi elencate, nonché per la violazione/inosservanza delle stesse. L'Associazione in questione invece, per rapporto al Cancelliere dello Stato, al Medico

cantonale e al Farmacista cantonale, è più sfumata nel senso che chiede di verificare se siano responsabili di una possibile violazione/inosservanza della Costituzione cantonale e altre Leggi.

Segue poi un elenco di scambi di corrispondenza e richieste di risposte fondandosi anche sulla Legge cantonale sull'informazione e la trasparenza (LIT).

A differenza della prima Petizione citata d'ingresso, la cui evasione parlamentare parrebbe – ai petenti – essersi focalizzata su aspetti sanitari e non giuridici, con questa seconda Petizione ci si attende delle "vere e proprie" risposte giuridiche.

Per quanto attiene alle norme costituzionali e legali presuntamente o meno violate, l'elenco si limita a menzionare degli articoli senza fare una vera e propria sussunzione tra fatti imputati e norme.

Nel lungo testo della Petizione e relativa documentazione allegata, a cui si rinvia, l'Associazione in oggetto ripercorre una serie di fatti, lamentando essenzialmente di non aver ricevuto risposte o di averne ricevute di insufficienti o infine di averne ricevute di insoddisfacenti secondo il proprio punto di vista.

2. VERIFICA SULLA COMPETENZA, RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione gestione e finanze ha preso atto della Petizione.

Essa, come già quella della sanità e sicurezza sociale, non intravede una sua competenza a esprimersi sulla violazione della LIT, rispettivamente nel fare valutazioni o semplicemente esprimere "giudizi" sull'operato di Consiglieri di Stato e funzionari dell'Amministrazione cantonale.

Il Gran Consiglio funge da autorità di ricorso secondo e soltanto laddove la Legge lo prevede espressamente. La Commissione gestione e finanze ha una sua facoltà di vigilanza o alta vigilanza solo nei casi previsti per Legge. Nel caso non vi sono state richieste di costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che peraltro avrebbe poche, se non nulle, possibilità di andare in porto.

La Petizione chiede quindi qualcosa che esula dalle competenze della Commissione e del Gran Consiglio e ciò tanto più che l'Associazione menziona a più riprese un mancato rispetto della LIT.

Qualora si ritenessero violati degli articoli della LIT, i rimedi di diritto sono previsti in detta Legge e tra questi non è compresa una competenza del Gran Consiglio o di una sua Commissione. Nemmeno vengono allegare decisioni di prima o seconda istanza fosse anche in tema di ritardata o negata giustizia.

La Petizione non sarebbe nemmeno giuridicamente ricevibile nella misura in cui manca di una pertinente motivazione e sussunzione tra fatti e norme presuntamente violate.

3. CONCLUSIONE

Visto quanto esposto in precedenza, la Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio a non entrare nel merito della petizione e ad archivarla (art. 84 cpv. 2 lett. b LGC).

Per la Commissione gestione e finanze:

Matteo Quadranti, relatore

Agustoni - Bignasca - Bourgoïn - Caroni -

Dadò - Durisch - Ferrara - Galeazzi -

Gendotti - Gianella Alessandra - Guerra -

Piccaluga - Renzetti - Sirica - Soldati - Speciali